

SOCIETÀ E SERVIZI PUBBLICI

Nelle partecipate giungla di verifiche anche sulle scelte politiche

Il Testo unico delle partecipate, come modificato dal decreto correttivo (Dlgs 100/2017), ripropone, declinandolo in maniera per molti versi nuova, anche il tema della scelta pubblica.

Il tema, più nello specifico, della scelta pubblica compiuta da un'autorità propriamente politica (il Presidente della giunta regionale o provinciale di cui all'articolo 4, comma 9, o il consiglio comunale di cui all'articolo 5), con necessaria (e talora perfino analitica) motivazione, da trasmettere a più autorità pubbliche (prevalentemente a caratterizzazione non politica) cui sarebbe bizzarro non riconoscere un qualche potere di ordine sindacatorio. Procediamo per ordine.

La scelta politica

Facendo ricorso alle categorie generali del diritto pubblico, è noto che un'autorità politica si esprime di regola mediante atti politici, come tali liberi nel fine perseguito e, di riflesso, insindacabili.

Ma scelte pubbliche come quelle di cui agli articoli 4, comma 9, e 5 (rispettivamente, di deassoggettamento all'articolo 4 di società regionali o provinciali, nel primo caso, e di creazione di nuove partecipate o di acquisto di nuove partecipazioni, nel secondo caso) possono realmente dirsi atti politici?

Tanto l'obbligo di motivazione della scelta (di cui l'articolo 5 esige, come detto, l'analiticità), quanto quello di trasmissione a Corte dei conti, Agcm e struttura del Mef di cui all'articolo 15 (discorso diverso deve farsi, naturalmente, per le Commissioni parlamentari competenti), imposti ex lege, depongono per la soluzione negativa.

Le forme di controllo

La motivazione dovuta da Governatori regionali o provinciali e consigli comunali è ampia, abbracciando più aspetti (definiti dalla legge), e deve comunque fare i conti con la cornice normativa complessiva disegnata dal Tusp in tema di creazione di nuove società e acquisto di nuove partecipazioni, e in specie con i limiti che essa introduce.

Di certo non siamo di fronte ad atti propriamente politici, e forse neppure ad atti semplicemente di alta amministrazione (per rifarci ad altra nota categoria generale del diritto pubblico), i quali sono atti sindacabili, sì, ma solo dinanzi al giudice amministrativo (o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Stavolta il caso è infatti diverso, sensibilmente diverso. Perché le autorità pubbliche alle quali le scelte di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, vanno trasmesse hanno, ciascuna, attribuzioni proprie diverse da quelle intestate alle altre (riflesso della circostanza che a ognuna è rimessa la cura di un differente interesse pubblico). Il combinato disposto fra la diversità delle rispettive attribuzioni e l'ampiezza (quando non anche l'analiticità) dell'obbligo di motivazione tendono a rendere per vero implausibile una trasmissione a soli fini notiziali, e a dare viceversa credito ad una plurima sindacabilità (ciascuna, lo farà secondo il suo particolare punto di vista e con le forme tipizzate del suo agire) di siffatte scelte.

Fin qui il controllo di ordine tecnico, senonché la previsione della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 9) depone per un tasso di politicità intrinseca di simili atti forse maggiore di quella tipica degli atti semplicemente di alta amministrazione.

La creazione di una nuova società o l'acquisto di una nuova partecipazione

Da ultimo, una notazione sulla scelta pubblica di cui all'articolo 5, e sul suo iter sequenziale. Il Tusp ha escluso (e il correttivo ha confermato) che gli eletti in consiglio comunale possano decidere da soli la creazione di una nuova società o l'acquisto di una nuova partecipazione.

L'articolo 5, comma 2, prevede infatti che il consiglio comunale dapprima approvi uno schema di atto deliberativo, indi lo sottoponga (d'obbligo) a consultazione pubblica (modalità referendaria non esclusa) e che, solo dopo questo passaggio, l'atto sia riportato in consiglio per la decisione definitiva.

Così congegnato, l'atto resta per un verso espressione della volontà del consiglio comunale ma di contro non si può dire che la volontà popolare vi resti estranea. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta si fanno sintesi nella scelta pubblica di ampliare la presenza dell'ente locale nell'economia (locale, ma non per forza solo tale). Se l'intento del Tusp è all'evidenza quello di cercare una sponda (nell'arginare i numeri del fenomeno "partecipate") nella disaffezione crescente verso la politica e le sue emanazioni, occorre però domandarsi - facendo esercizio di realismo - quale consiglio comunale, dopo essere riuscito a convincere una comunità territoriale dell'opportunità di creare una nuova società o di acquisire una nuova partecipazione, attraverso una consultazione pubblica, si piegherà docilmente alla prossima operazione governativa taglia-partecipate.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/08/2017

Autore: Massimiliano Atelli